

N. R.G. 18051/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

**DECRETO su ISTANZA di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
EX ART. 35 BIS comma 13 D.L.vo n. 25/2008 come modificato dal D.L. 17/2/2017 n. 13 conv.
con mod. in L. 13/4/2017 n. 46**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Bruno Perla	Presidente
dott. Angela Baraldi	Giudice Relatore
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 25 novembre 2019

nel procedimento iscritto al n. r.g. **18051/2019** promosso da:

_____ (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesse che con istanza depositata il 31.10.2019 il ricorrente ha tempestivamente domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto con il quale il Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata Protezione Internazionale, ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna;



che, come risulta dalla documentazione prodotta dal difensore dell'istante, avverso tale decreto, comunicato il 3.10.2019, è stata infatti proposta impugnazione per Cassazione con ricorso notificato il 28.10.2019 in virtù di procura rilasciata al difensore il 17.10.2019 e depositato il 8.11.2019;

che la Commissione Territoriale, cui l'istanza è stata trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni;

che ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del D.L.vo 25/2008 il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto qualora sussistano "fondati motivi";

osservato che, in ragione della natura lato sensu cautelare dell'istanza, tali "fondati motivi" vadano valutati sotto il duplice profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora;

che, quanto al fumus, lo stesso presuppone la verifica che il ricorso per Cassazione sia ammissibile e che i motivi di impugnazione non appaiano inconferenti e prima facie assolutamente infondati;

che non può invece ritenersi richiesta, per l'accoglimento dell'istanza, una puntuale prognosi di accoglibilità dell'impugnazione del provvedimento da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, il che si tradurrebbe in un riesame della propria decisione che a quel giudice non compete;

che solo tale ricostruzione interpretativa dei "fondati motivi" di cui all'art. 35 bis c. 13 appare compatibile con i principi di effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., del giusto processo ex art. 111 Cost. e di uguaglianza ex art. 3 Cost., in conformità ai quali l'ordinamento processuale esclude infatti che la bontà di un provvedimento, ossia la sua resistenza all'impugnazione, sia rimessa alla valutazione dello stesso giudice che lo ha emesso, e ciò anche ai soli effetti della sospensiva come è dimostrato dalla diversa disciplina dettata dagli artt. 283 e 373 cpc;

ritenuto che nel caso di specie sussistano i presupposti per disporre l'invocata sospensione;

che, in particolare, quanto al *fumus boni iuris* il ricorso per Cassazione è stato proposto nei termini di legge e in forza di valida procura; esso contiene l'articolazione di motivi di impugnazione non *ictu oculi* inaccoglibili, relativi a *<<richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, introdotto dall'art. 6, co. 1 lett. g) decreto legge n. 13/2017, conv. con mod. in legge n. 46/2017, per violazione degli artt. 3, co. 1- 24, commi 1 e 2 -111, commi 1, 2 e 5 - 117, co. 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 46, paragrafo 3 della Direttiva 2013/32/UE e agli artt. 6 e 13 della CEDU, con riguardo all'introduzione del rito camerale ex art. 737 c.p.c. in materia di protezione internazionale; Violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14 lett. b) d.lgs. 251/2007 ed agli artt. 5, 8 e 27 d.lgs. 25/2008. Violazione dell'art. 101 c.p.c.; Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 5, co. 6 TU 286/98, all'art. 3 d.lgs. 251/2007, agli artt. 8, co. 3 e 27, co. 1-bis d.lgs. 25/2008. Omesso esame di fatti decisivi>>*;

che, quanto al pericolo di un danno grave ed irreparabile, che tipicamente si configura quando vi è il rischio della non ripristinabilità della situazione soggettiva sulla quale il provvedimento impugnato ha inciso, sussiste il serio rischio che, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, il ricorrente, se già rimpatriato, non potrebbe tornare in Italia e ripristinare la situazione di soggiorno legittimo per la quale ha agito; che configura inoltre un danno grave la fuoriuscita dalla struttura di accoglienza ove il ricorrente risulta inserito e l'interruzione dell'attività lavorativa,

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza, dispone la sospensione della esecutività del decreto impugnato. Manda alla cancelleria per la notifica del presente decreto unitamente all'istanza di sospensione all'interessato e al Ministero dell'Interno presso la Competente Commissione territoriale.

Dà atto che sulle spese relative alla presente istanza si provvederà in esito al giudizio per Cassazione.

Bologna, 25 novembre 2019



Il Giudice est.
dott. Angela Baraldi

Il Presidente
dott. Bruno Perla

